

## Giorgio Di Benedetto

### *Sulla tecno-riforma del processo e su un possibile programma di ricerca nel campo dei sistemi linguistici, giuridici e informatici*

SOMMARIO: 1. La tecno-riforma del processo – 2. Tecnologia e processo – neutralità e contaminazioni sintattiche – 3. Le tre ragioni di un possibile programma di ricerca – 4. Prima ragione: la formazione del giurista nei processi a tecnologie avanzate – 5. Seconda ragione: gli strumenti di analisi nella programmazione degli applicativi; neutralità dei programmi – 6. Terza ragione: la convergenza delle istanze etiche ed economiche – 7. I tre filoni di studio: giuridico, informatico e linguistico-argomentativo – 8. Regole e condizioni di produzione degli enunciati – brevità e ascolto – 9. Tempi di scrittura e di lettura; ragionevole durata dei processi e ragionevole lunghezza dei testi; numero di fogli da cui è mediamente composto il fascicolo processuale – 10. ‘Copia e incolla’ vs ‘leggi e capisci’ – le regole dell’ascolto e delle parole. Il rasoio di Ockham – 11. Ascolto e lettura – 12. Informazione e forma degli atti – formalismo teorico e di massa – 13. Uomo e sistemi – rifiuto della tecnologia

#### *1. La tecno-riforma del processo*

L'introduzione delle tecnologie informatiche all'interno del processo civile e penale ha dato vita ad un fenomeno nuovo, fatto di norme giuridiche così strettamente legate ad aspetti tecnici e organizzativi e così direttamente implicate nei modi di operare e finanche di ‘pensare’ dei soggetti cui sono dirette, da indurre molti ad allargare il campo di osservazione a settori nuovi, normalmente estranei al campo di indagine del giurista e tali da delineare nel loro complesso un oggetto di ricerca inedito, sfornito inoltre, proprio a causa della sua novità, del repertorio di casi ed esperienze normalmente richiesto per la scientificità di uno studio.

#### *2. Tecnologia e processo – neutralità e contaminazioni sintattiche*

A generare tale tendenza è la constatazione che le tecnologie più avanzate non sono mai ‘neutrali’ rispetto alle realtà cui sono riferite. Modificando il

rapporto dell'uomo con i suoi oggetti, esse tendono a modificare le rappresentazioni di tali realtà e con esse i valori e comportamenti che ne derivano. Se ciò è vero l'introduzione delle tecnologie informatiche all'interno del processo civile e penale è di per se stessa idonea a realizzare una sua particolare riforma degli ordinamenti processuali, osservabile in se stessa, a prescindere dal dato normativo formale da cui deriva o che può derivarne, nella sola parte, isolatamente analizzabile, che possa ricondursi alla sola presenza di tali tecnologie, più in particolare, alle diverse rappresentazioni, e con esse ai diversi rapporti e valori sintattici e semantici, che le tecnologie informatiche introducono all'interno del processo. Il fenomeno prodotto da tali cambiamenti, nella misura in cui viene, più o meno consapevolmente, circoscritto agli specifici effetti delle tecnologie informatiche, viene talvolta definito techno-riforma del processo.

### *3. Le tre ragioni di un possibile programma di ricerca*

Nell'osservazione di tale fenomeno l'individuazione delle sequenze logiche e delle forme attraverso le quali si produce una tale contaminazione dell'oggetto processo' da parte delle tecnologie informatiche, ossia delle forme attraverso le quali tali tecnologie tendono a coniugarsi con il processo, costituisce la parte forse più interessante e al tempo stesso più urgente della ricerca che potrebbe tentarsi. Ciò per tre ordini di ragioni.

### *4. Prima ragione: la formazione del giurista nei processi a tecnologie avanzate*

Il primo ordine di ragioni attiene alla formazione del giurista, ossia al retroterra di nozioni e attitudini culturali di cui lo stesso deve munirsi per interagire correttamente con i nuovi strumenti. Se ci si sofferma, anche per un solo istante, all'accelerazione logaritmica assunta dal progresso tecnologico e alla affannosa rincorsa con la quale ordinamento giuridico e strumenti tecnologici tentano faticosamente di raggiungersi e adeguarsi l'uno all'altro, si vede subito come il ritmo dell'aggiornamento scientifico cui parrebbe obbligato il giurista sia per forza di cose incompatibile con gli impegni e i tempi della sua normale esistenza. A ciò è da aggiungere che l'acquisizione dell'intero bagaglio di abilità pratiche, nozioni tecniche e conoscenze giuridiche oggi richieste per il corretto uso degli applicativi oggi utilizzati, quand'anche possibile nel limitato tempo a disposizione di ciascuno, potrebbe da un lato rivelarsi insufficiente a fornire al pratico la

totalità degli strumenti di cui avrebbe bisogno, dall'altro risultare inidoneo a munirlo di quella capacità di comprensione e adattamento alla futura evoluzione di un fenomeno strutturalmente instabile come il sistema tecnologico/normativo che viene a delinearci.

In questo senso uno studio privo di profondità, non esteso alla ricerca delle costanti di ordine logico e teleologico sottostanti a talune tipiche funzioni dei sistemi, ma limitato, alla maniera di un manuale di istruzioni, alla superficie testuale di norme e regole tecniche vigenti o all'apprendimento delle abilità pratiche richieste per il miglior utilizzo degli applicativi oggi conosciuti, è destinato a non offrire al giurista le basi teoriche necessarie per una comprensione del fenomeno del processo a tecnologie avanzate, capace di 'reggere' all'inevitabile futura evoluzione di norme e programmi. Di qui l'esigenza di un livello teorico di ricerca – se non anche di una vera e propria teoria generale del processo, civile o penale, a tecnologie avanzate – sufficientemente astratto dall'attualità da consentire l'inquadramento di nuove e vecchie regole entro categorie e 'contenitori mentali' sufficientemente ampi da dare la necessaria coerenza, stabilità e riconoscibilità alle nozioni di volta in volta apprese o ri-apprese dall'utente sotto il flusso di informazioni prodotto dall'accelerazione del progresso tecnologico.

*5. Seconda ragione: gli strumenti di analisi nella programmazione degli applicativi; neutralità dei programmi*

Il secondo ordine di ragioni è legato ad esigenze pratiche immediate che fanno già da oggi del processo telematico, e in generale del processo a tecnologie informatiche, un fenomeno 'orfano' di una propria teoria. Ci si riferisce alla constatata insufficienza delle sole categorie giuridiche a fare da idonea base concettuale ad un'analisi dei flussi e degli eventi processuali che si presenti sufficientemente astratta dal sistema di norme e teorie da cui dette categorie sono ricavate da risultare compatibile, e a sua volta 'riusabile', con i diversi contesti tecnologici e normativi che potranno succedersi nel tempo, e con le diverse interpretazioni che di ciascuna disposizione o gruppo di disposizioni ciascun soggetto del processo è legittimato a fornire; tale quindi da dare una qualche risposta non solo all'istanza economica (e morale) di contenere il numero (e i costi) degli altrimenti continui aggiornamenti, ma anche all'esigenza, tecnologica e giuridica, di non introdurre, nel momento dell'interpretazione, condizionamenti tecnologici in grado di limitare la libertà dell'interprete e in tal modo determinare, per via tecnologica, una sostanziale violazione del principio

di esclusiva soggezione del giudice alla legge, o, in altre parole, introdurre una sorta di nuova e abusiva fonte del diritto, nascosta nell'analisi e nei compilati dei programmi. Tali aspetti, attinenti alla più generale questione della neutralità tecnologica dei programmi, se pongono già da ora, in relazione a taluni applicativi in uso, problemi di rigidità e obsolescenza, sono nel tempo destinati ad accrescersi e al contempo convergere con le ragioni culturali prime segnalate<sup>1</sup>.

### *6. Terza ragione: la convergenza delle istanze etiche ed economiche*

Il terzo ordine di ragioni è dato dalla constatazione che istanze etiche e di efficienza tendono nei sistemi informatici a convergere e sovrapporsi delineando un unico modello di organizzazione, condotte e 'buone abitudini' (o 'buone prassi' che dir si voglia) la cui acquisizione non può fare difetto all'abito professionale del professionista e che da null'altro può discendere che da un'accresciuta consapevolezza su natura, funzione e condizioni di operabilità di ciascuna risorsa. Per la migliore comprensione di tale aspetto è tuttavia necessario tornare su taluni degli argomenti cui si è già fatto cenno.

### *7. I tre filoni di studio: giuridico, informatico e linguistico-argomentativo*

Le precedenti constatazioni portano ad individuare tre campi di indagine, corrispondenti ai tre settori (giuridico, informatico e linguistico/semiotico) che entrano in gioco nell'esperienza del processo telematico e più in generale – come si è affermato – in ogni «rappresentazione della conoscenza nell'ambito tecnologico e in quello del diritto»<sup>2</sup>. Ci si è chiesti al riguardo se le esperienze raggiunte in uno di questi settori possa suggerire «soluzioni operative o programmi di ricerca non ancora esplorati» e si è a tal proposito osservato:

1. che «la difficoltà di articolare il passaggio dal linguaggio naturale, con cui è rappresentata la realtà, al linguaggio tecnico giuridico con cui è articolata la realtà del diritto» è assimilabile alla «difficoltà di

---

<sup>1</sup> Convergono in tale direzione le capacità di autonoma programmazione che i comuni utenti dei sistemi sono destinati ad acquisire nel tempo, e la contemporanea evoluzione dei sistemi di programmazione verso applicativi di sempre più facile utilizzo, molti dei quali, peraltro, già da oggi presenti nei programmi più diffusi (si vedano le funzioni di registrazione di macro istruzioni o di progettazione in *visual basic* inseriti nei pacchetti *office*).

<sup>2</sup> M. DURANTE, *Il futuro del web: etica, diritto, decentramento*, Giappichelli, Torino 2004, p. 55.

articolare il passaggio dal linguaggio naturale al linguaggio artificiale, formalizzato, del computer»;

2. che analoghe difficoltà si riscontrano (e in ciò è il nucleo dei problemi oggetto della nostra ricerca), «nel passaggio dal linguaggio tecnico del diritto [...] al linguaggio artificiale delle applicazioni informatiche al diritto»<sup>3</sup>.

Si è quindi rilevato come problema comune a queste tre trasformazioni (1. lingua naturale → computer; 2. lingua naturale → diritto; 3. diritto → computer) sia quello della rappresentazione di un sistema semantico aperto, come quello della lingua naturale, all'interno di un sistema sintattico chiuso, come quello dei sistemi formali, e come tale rapporto, nel passaggio dal linguaggio del diritto al linguaggio artificiale dell'informatica, veda il primo nel ruolo, normalmente assegnato alla lingua naturale, di sistema aperto da includere all'interno del sistema chiuso dei linguaggi formali del computer.

Il riconoscimento del diritto come sistema aperto – non solo perché «attraversato da conoscenze e significati provenienti dal linguaggio naturale» ma anche perché frutto esso stesso di «un contesto di esperienze in continua evoluzione»<sup>4</sup> – costituisce nozione ormai ampiamente acquisita<sup>5</sup>. Da essa discende tuttavia la riflessione sulle sue analogie con i sistemi delle lingue naturali, e in particolare sulle capacità comuni ai due sistemi – come ad altre strutture aperte (psicologiche, biologiche, musicali) – di evolvere naturalmente, per effetto dei diretti e continui scambi con i rispettivi sistemi di riferimento, senza mai uscire dalle «proprie frontiere»<sup>6</sup>, ossia senza perdere di integrità e identità in virtù delle regole di arricchimento e conservazione evolutiva presenti nelle rispettive grammatiche di trasformazione.

Su tali premesse la triplicità dell'approccio al fenomeno del 'processo telematico' – o più in generale al fenomeno del 'processo informatico' o dell'«informatica processuale» – e con esso l'accettazione di un qualche grado di contaminazione fra le tre discipline, dovrebbe costituire la premessa dello studio e della teoria da tentare.

<sup>3</sup> *Ivi.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 56; v. anche G. DI BENEDETTO, *L'informatica nell'udienza civile*, in «Giust. Civ.», 2000, II, p. 412.

<sup>5</sup> Si veda la citazione di K. LARENZ con cui R. ALEXY esordisce nella sua *Teoria dell'argomentazione giuridica*, trad. di M. La Torre, Giuffrè, Milano 1998: «Nessuno può più seriamente affermare [...] che l'applicazione delle norme di legge non sia altro che la sussunzione logica secondo premesse maggiori astrattamente formulate».

<sup>6</sup> J. PIAGET, *Lo strutturalismo*, Il Saggiatore, Milano 1994, p. 44; ed. orig. *Le structuralisme*, PUF, Parigi 1968.



di produzione e ricezione di messaggi ed enunciati, e con esse delle regole di generazione, riconoscimento ed evitamento delle ridondanze, che sono oggi indispensabili per la progressiva affermazione di sistemi improntati all' 'ascolto' e alla 'brevezza' dei testi piuttosto che alla prolissità e al rumore prodotto dai 'copia e incolla'.

*9. Tempi di scrittura e di lettura; ragionevole durata dei processi e ragionevole lunghezza dei testi; numero di fogli da cui è mediamente composto il fascicolo processuale*

La preoccupazione per la lunghezza dei testi e per la sua incidenza sulla durata dei processi è ormai da tempo avvertita e recepita dal Legislatore in molte delle recenti modifiche normative<sup>7</sup>. Sintomatica tuttavia della scarsa sensibilità per le dinamiche dei sistemi informativi è l'attenzione quasi esclusivamente prestata all'influenza di tale lunghezza sui tempi di materiale redazione del testo, piuttosto che sui tempi, di gran lunga più rilevanti, di successiva lettura e comprensione dello stesso. Nessuna considerazione viene similmente destinata alla complessiva dimensione del fascicolo processuale e ai tempi minimi necessari per la sua completa lettura, col risultato che, a fronte del limite temporale di ragionevole durata entro il quale i processi devono essere definiti, nessun corrispondente limite testuale, di 'ragionevole lunghezza' sembra essere stato 'pensato', prima ancora che previsto, per garantire il serio rispetto del primo limite; nessuna norma in altre parole impedirebbe oggi ad un avvocato o magistrato grafomane, appassionato dei 'copia e incolla', di depositare atti o provvedimenti di migliaia di pagine o richieste di prove testimoniali con migliaia di capitoli, col risultato che solo una lettura estremamente sommaria e altrettanto irresponsabile degli atti di causa consentirebbe al giudice di rispettare il limite temporale di ragionevole durata<sup>8</sup>. In tale contesto

<sup>7</sup> Si vedano in particolare il d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, del capo 3-*bis* del titolo I lib. II del codice di procedura civile contenente l'art. 281-*sexies*, ove è prevista la «*concisa esposizione della ragioni di fatto e diritto della decisione riforme, la riforma*», e la l. 18 giugno 2009, n. 69 ove identica espressione viene introdotta nel testo dell'art. 132, c.p.c. e ove il testo dell'art. 118, d.a. c.p.c. è stato modificato con la previsione della 'succinta esposizione'.

<sup>8</sup> Significativa è anche l'assenza di dati sul numero di fogli o fasciate da cui è mediamente composto un fascicolo processuale, con essa sui tempi medi occorrenti per il lavoro, preliminare alla redazione di qualsiasi atto o provvedimenti, di individuazione e selezione dei dati rilevanti. Alcuni primi dati sono emersi dal monitoraggio dell'attività di digitalizzazione dei fascicoli processuali recentemente compiuta nel Tribunale di Sulmona. Dalla scansione sino ad ora compiuta su un primo blocco di 100.000 fogli, corrispondenti a 1030

strumenti e abilità tecniche, ove non sorretti da adeguate consapevolezza e 'responsabilità' linguistiche e informative, farebbero dell'utente un sordo produttore di 'rumore' ulteriore, incapace a sua volta (e forse anche incurante) di decifrare il 'rumore' prodotto dai suoi interlocutori.

*10. 'Copia e incolla' vs 'leggi e capisci' – le regole dell'ascolto e delle parole. Il rasoio di Ockham*

Contro questo pericolo l'informatica può ancora poco o forse nulla, avendo essa fornito, per dirla con una battuta, gli strumenti del 'copia e incolla', non anche quelli del 'leggi e capisci', funzione quest'ultima che resta appannaggio esclusivo dell'essere umano; ossia delle sue capacità di chiarezza nel momento in cui produce l'informazione e delle sue capacità di ascolto e attenzione nel momento in cui riceve l'informazione. L'acquisizione di tali qualità comunicative costituisce, a questo scopo, l'unica risorsa possibile per rendere 'migliore', anche sul piano etico, l'elemento 'uomo' intorno al quale è incentrato ogni sistema informativo, ossia l'unico elemento di tale sistema cui può essere affidato il difficile compito di maneggiare, senza amputazione di significati essenziali, un delicato strumento come il rasoio di Ockham, indispensabile per l'esercizio, all'interno dei sistemi informativi, della necessaria funzione economica ed 'ecologica', ma sempre pericoloso, come ogni rasoio o bisturi, se usato senza la necessaria competenza e conoscenza 'anatomico patologica' dell'organismo sul quale si interviene.

*11. Ascolto e lettura*

Regole linguistiche e argomentative si pongono in tal modo non solo come principi per la corretta produzione dell'informazione all'interno dei sistemi giuridici – ossia dei sistemi, informativi e informatici, mediante i quali il diritto viene prodotto, o più semplicemente, 'detto' – ma anche come regole di lettura e di ascolto, ancor più necessarie delle prime, forse,

---

fascicoli appartenenti a tutti i settori è risultata una media di 98 fogli per fascicolo processuale dei quali 92 fogli per quelli di cognizione ordinaria, 248 per quelli di lavoro, 12 per quelli di volontaria giurisdizione e 275 per quelli dell'Ufficio GIP GUP. Di qui ipotizzando tempi medi di lettura di un solo minuto e 30 secondi per ciascun foglio, la conclusione di un tempo medio di lettura del singolo fascicolo processuale, non ulteriormente comprimibile, di 2 ore e 25 minuti.

per la corretta ricezione e fruizione dell'informazione prodotta. Sotto tale profilo lo studio del processo a tecnologie avanzate dovrebbe contribuire a modificare la prospettiva con cui generalmente si affronta il problema della durata dei processi. Se è infatti vero che il c.d. 'collo di bottiglia' a partire dal quale si origina il rallentamento dei processi è costituito dal numero e dai tempi dei provvedimenti finali è per converso altrettanto vero che, per ampliare il numero e ridurre i tempi di tali provvedimenti, il momento di cui occuparsi con maggiore preoccupazione – e a partire dal quale intervenire con maggiore determinazione – non è quello della materiale compilazione del provvedimento finale ma quello in cui gli atti (precedenti) vengono letti e compresi. Di qui l'importanza di uno studio sulle tecniche di redazione di atti e provvedimenti che sia mirato, prima ancora che alla rapida e corretta stesura dei testi, alla loro rapida e corretta lettura. È in altre parole della successiva lettura che bisogna pre-occuparsi nel momento della stesura dell'atto<sup>9</sup>, così come è dalle condizioni delle precedente scrittura che bisogna partire per la corretta e rapida comprensione dei testi. Ciò implica e sollecita un mutamento di prospettiva e di atteggiamento mentale, più attento all'ascolto e alla lettura di parole e testi che alla loro rapida formulazione; che cerchi quindi nell'ascolto le regole del parlare e nel parlare le regole dell'ascolto (e parallelamente nella lettura le regole dello scrivere e nello scrivere le regole della lettura); regole, inoltre, la cui importanza non verrebbe mai appieno compresa se allo studio dei nuovi sistemi restasse estranea ogni considerazione sul valore etico, e al tempo stesso pratico e di efficienza, che assumono le propensioni alla brevità e all'ascolto, ossia le qualità delle persone che i sistemi informativi non possono far altro che recepire.

## *12. Informazione e forma degli atti – formalismo teorico e di massa*

Sotto questo profilo la conoscenza e riflessione sui vari sistemi utilizzati negli uffici giudiziari tende a saldarsi alla riflessione sullo scopo pratico e sul 'significato' giuridico delle singole operazioni, con essa alla riflessione sullo scopo tipico che 'in-forma' ogni atto processuale dettandone le regole di formazione e valutazione tanto nella versione 'aperta' e non formalista presente negli artt. 121 e 156 del codice di procedura civile, quanto nella versione, 'chiusa' e formale, degli artt. 177-186 del codice di procedura penale. È questo forse il più importante punto di incontro fra istanze etiche

<sup>9</sup> Corollario del principio per cui la prima regola dell'argomentazione è costituita dall'uditorio.

e di efficienza da una parte e regole linguistiche, giuridiche e informatiche dall'altro, ossia il punto in cui il criterio di idoneità teleologica di una determinata struttura si pone al tempo stesso come a) principio di validità degli atti processuali, b) regola di 'in-formazione' sulla cui base censire e misurare le operazioni necessarie per il compimento di una determinata funzione, c) criterio etico/economico di valutazione degli stessi modelli teorico-pratici utilizzati per la costruzione e misurazione dei sistemi.

Parallela a tale considerazione è la riflessione da condurre sul rapporto in cui deve porsi l'utente rispetto alle norme e ai sistemi informatici attraverso i quali quelle norme andrebbero applicate. L'ingenua fiducia riposta dalle prime teorie formalistico-positivistiche sulla capacità del sillogismo di adattarsi a qualsiasi ragionamento giuridico, si è tradotta, al primo contatto con le tecnologie informatiche, in una fiducia, altrettanto ingenuamente riposta dai primi studiosi, sulla possibilità di trasformare in algoritmo qualsiasi ragionamento giuridico. Un tale approccio alle norme, sebbene largamente superato dalla più attenta dottrina, tende oggi a ripresentarsi con insolita frequenza e facilità, sotto forma di una (cattiva) abitudine mentale, tanto nel momento dell'analisi e realizzazione degli applicativi quanto nel momento in cui tali programmi vengono utilizzati da magistrati, avvocati e cancellieri. Nel primo caso lo scrupolo di completezza che può avvertire il programmatore (di alto livello), unito alla tendenza dello studioso di informatica a percepire il diritto come sistema di norme astratte in tutto equiparabili ai principi logico – matematici che regolano il funzionamento del computer, può indurlo a cercare nel contenuto delle norme il materiale su cui eseguire l'analisi dei *task* da far svolgere al programma, in tal modo auto-investendosi di una funzione interpretativa che non gli compete; nel secondo caso l'utente (magistrato, difensore, cancelliere o parte) – per timore riverenziale verso un applicativo realizzato da 'esperti', o più semplicemente per una sorta di pigrizia mentale o di bisogno di rapidità – può accettare di vedersi privato della funzione interpretativa a lui solo riservata. In entrambi i casi una sorta di nuovo formalismo di massa tende a diffondersi e ad investire i programmi di una *vis* normativa che non posseggono. Dell'eccesso di tipizzazione, o difetto di astrazione riconducibili a questo nuovo formalismo inconsapevole, vi è notevole presenza nei primi applicativi<sup>10</sup>, così come notevole

<sup>10</sup> Numerose le 'lacune' presenti nei 'tipi di atti' consentiti nelle prime versioni della 'consolle' del magistrato, dall'assenza del 'tipo sentenza' nei registri della fase fallimentare – escluso sull'erroneo presupposto che il fallimento possa essere dichiarato solo in fase prefallimentare, dimenticando in tal modo i fallimenti dichiarati in estensione – alla minuziosa e conseguentemente incompleta elencazione dei vari tipi di decreti o verbali, senza previsione, in molti

diffusione del parallelo eccesso di pigra o reverenziale remissività comincia a manifestarsi fra gli utenti.

Se ciò è vero al programma di ricerche proposto non può rimanere estraneo il compito di ristabilire i corretti rapporti fra utenti, norme e programmi, con essi la consapevolezza che, nel contrasto fra le operazioni consentite da un programma privo di *vis* normativa<sup>11</sup>, e l'interpretazione che della disposizione applicabile è data dall'utente a ciò legittimato – è pur sempre all'interpretazione di quest'ultimo che spetta la prevalenza.

### 13. Uomo e sistemi – rifiuto della tecnologia

Oggetto privilegiato e punto di partenza di tale ricerca non può essere altri pertanto che l'utente dei sistemi, nella duplice veste di elemento, 'interno al' sistema, che al funzionamento dello stesso è chiamato a concorrere, e di termine, 'esterno al' sistema, ai cui scopi e bisogni l'intero sistema è al tempo stesso orientato. Da questi due punti di vista processo e tecnologie del processo hanno come componenti strutturali e termini finali null'altro che le parti, i difensori, il personale di cancelleria, i giudici e i loro ausiliari; constatazione, di ovvia evidenza, sulla quale val la pena tuttavia soffermarsi a) per il preponderante rilievo che le autonome 'ragioni della tecnica' tendono generalmente ad assumere ogni qual volta ci si avvale di una tecnologica, complessa e pervasiva come quella informatica, capace, per tali caratteristiche, di modificare l'oggetto stesso della sua azione e con esso le regole del suo rapporto con l'utilizzatore; b) per la conseguente esigenza di un costante riequilibrio fra dette ragioni tecniche – interne al sistema e che del funzionamento del sistema costituiscono *conditio sine qua non* – e le ragioni 'antropologiche', esterne al sistema ma che del sistema stesso costituiscono la ragion d'essere e l'unico criterio di valutazione.

Dall'equilibrio, o, se si preferisce, dal proficuo rapporto dialettico che si riesce a stabilire fra tali gruppi di ragioni – le prime tese a considerare l'utente come una componente del sistema, da ordinare al pari delle altre, le seconde volte ad esigere, che sia il sistema stesso, viceversa, ad essere orientato ai fini e bisogni dell'utente – discendono il corretto approccio ai problemi e l'utile ed eticamente corretto sviluppo e utilizzo dei pro-

---

casi di tipi generici da applicare alle occorrenze non previste – così come alla altrettanto minuziosa e conseguentemente lacunosa tipizzazione degli eventi processuali previsti nei registri di cancelleria.

<sup>11</sup> Salvo il caso pertanto, poco auspicabile e non ancora verificatosi, in cui sia lo stesso 'compilato' ad essere richiamato dalla norma.

grammi. Di qui l'esigenza di una maturata consapevolezza di tale duplicità e interscambiabilità, di ruoli fra utente e sistema, entrambi tesi a porsi (e imporsi) come strumento e fine dell'altro ma entrambi collocati all'interno di una dinamica il cui motore e fine ultimo resta tuttavia sempre l'utente.

Sintomi dell'insufficiente maturazione di tale consapevolezza sono i sentimenti di inadeguatezza e straniamento espressi da molti dopo le prime applicazioni del processo telematico: (a) inadeguatezza per un percepito difetto di abilità tecnica nell'utilizzo delle nuove tecnologie, (b) straniamento legato alla percezione di una generale perdita di senso e utilità del lavoro svolto. Si tratta di sentimenti entrambi convergenti nel generare la frustrazione e il sotterraneo o esplicito rifiuto della tecnologia registrati in molti uffici giudiziari. Di tali sentimenti bisogna prendere atto e riconoscere la legittimità quale sintomo, forse, di un difetto di consapevolezza dell'identico disegno che tecnologia e diritto devono ricercare nella 'profonda struttura interna dell'azione' umana; ossia nella forma, intesa come 'veste intrinseca al corpo, vera forma'<sup>12</sup>, alla cui nozione in ultima analisi va ricondotto l'autentico significato di informazione.

### *Abstract*

Il processo telematico suggerisce una riflessione (a) sulle ripercussioni dell'informatica nell'attività dell'interprete (b) sulle caratteristiche di neutralità che i sistemi devono possedere (c) sul bagaglio teorico di cui il giurista deve essere oggi munito. La ricerca che si propone è sulle grammatiche di trasformazione – comuni alla lingua naturale, al diritto e ai sistemi informatici – con le quali il diritto viene declinato o più semplicemente 'detto' all'interno del processo.

---

<sup>12</sup> V. FROSINI, *La struttura del diritto*, Giuffrè, Milano 1971, p. 215, nella sua acuta citazione dell'*Analisi dell'esperienza comune* di G. Capograssi.